

Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537

Regolamento per le professioni di ingegnere e architetto

CAPO I - DELL'ALBO

Articolo 1.

In ogni provincia è costituito l'ordine degli Ingegneri e degli Architetti avente sede nel Comune capoluogo.

Articolo 2.

Ogni ordine provvede alla formazione del proprio albo.

Quando gli iscritti nell'albo non raggiungono il numero di 25, essi saranno iscritti nell'albo di un capoluogo vicino che sarà determinato dal primo presidente della Corte di Appello.

Articolo 3.

L'albo conterrà per ogni singolo iscritto: il cognome ed il nome, la paternità⁽¹⁾, la residenza.

La iscrizione nell'albo ha luogo per ordine alfabetico. Accanto ad ogni nome saranno annotate la data e la natura del titolo che abilita all'esercizio della professione con eventuale indicazione dell'autorità da cui il titolo stesso fu rilasciato nonché la data dell'iscrizione.

Chi si trova iscritto nell'albo deve comunicare al Consiglio dell'ordine, mediante lettera raccomandata, l'eventuale cambiamento di residenza.

Articolo 4.

Per essere iscritto nell'albo occorre aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere e di architetto, ai sensi del R.D. 31 dicembre 1923, numero 2909, salve le disposizioni dell'art. 60 del presente regolamento.

Potranno essere iscritti nell'albo, a termini dell'art. 3, capoverso della legge 24 giugno 1923, n. 1395 anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma del genio che siano abilitati all'esercizio della professione, ai sensi del R.D. 6 settembre 1902, n. 485.

Articolo 5

Per esercitare in tutto il territorio del Regno e delle Colonie le professioni di ingegnere e di architetto è necessario aver superato l'esame di Stato, a norma del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909, ferme restando le disposizioni transitorie della legge 24 giugno 1923, n. 1395, e del presente regolamento.

Soltanto però agli iscritti nell'albo possono conferirsi le perizie e gli incarichi di cui all'art. 4 della detta legge 24 giugno 1923, n. 1395, salva in ogni caso l'eccezione preveduta nel capoverso ultimo dello stesso art. 4 e nell'art. 56 del presente regolamento.

Articolo 6.

Non si può essere iscritti nell'albo se non in seguito a domanda firmata dal richiedente.

Articolo 7.

La domanda di iscrizione nell'albo deve essere presentata alla presidenza dell'ordine, redatta in carta da bollo da L. 2 e munita dei seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana, o il certificato dello Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;
- c) certificato di residenza;
- d) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;

(1) dato sostituito da "luogo e data di nascita" per effetto del D.P.R. 2 maggio 1957, n. 432

e) certificato di aver conseguita l'approvazione nell'esame di Stato, ai sensi dell'art. 4 prima parte del presente regolamento e salve le disposizioni del successivo art. 60;

f) dichiarazione di non essere iscritto nè di aver domandato l'iscrizione in altro albo d'ingegnere o di architetto.

Non può essere iscritto nell'albo chi, per qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti civili, ovvero sia incorso in alcune delle condanne di cui all'art. 28, prima parte, della legge 8 giugno 1874, n. 1938 sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del Codice di procedura penale.

Articolo 8.

Non oltre tre mesi dalla data della presentazione, il Consiglio dell'Ordine deve deliberare sulla domanda d'iscrizione nell'albo.

La deliberazione deve essere motivata e presa a maggioranza assoluta di voti dei presenti, in seguito a relazione di un consigliere all'uopo delegato dal presidente.

Articolo 9.

La deliberazione di cui all'art. 8 è notificata all'interessato nel termine di cinque giorni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nello stesso termine ne è data comunicazione con lettera ufficiale al procuratore del Re.

Articolo 10.

Contro la deliberazione del Consiglio dell'ordine l'interessato ha diritto di ricorrere all'assemblea generale entro un mese dalla notificazione.

Entro il medesimo termine può ricorrere anche il procuratore del Re presso il Tribunale, qualora ritenga che la deliberazione sia contraria a disposizioni legislative o regolamentari.

Articolo 11.

L'assemblea generale delibera sul ricorso in seduta plenaria, che dovrà essere convocata straordinariamente dal Consiglio dell'ordine, qualora non debba aver luogo, entro due mesi dalla presentazione del ricorso, la convocazione ordinaria dell'assemblea. In tal caso questa decide sul ricorso in sede di convocazione ordinaria.

Articolo 12.

La deliberazione è presa a maggioranza assoluta di voti, osservate le disposizioni dell'art. 28.

Il ricorrente ha diritto di essere inteso personalmente ed il presidente del Consiglio dell'ordine ha ugualmente diritto di esporre oralmente le ragioni della deliberazione adottata.

Alle notifiche delle deliberazioni dell'assemblea generale sarà provveduto nei modi e nei termini di cui all'art. 9.

Articolo 13.

Contro le deliberazioni dell'assemblea è ammesso reclamo, tanto da parte del richiedente la iscrizione, quanto, se del caso del procuratore del Re, alla Commissione centrale di cui all'articolo seguente.

Articolo 14.

[abrogato dal DPR 8 luglio 2005, n. 169, art. 10]

Articolo 15.

Adempiono alle mansioni di segreteria della Commissione centrale magistrati trattenuti nel Ministero della giustizia, nonché funzionari del Ministero dei lavori pubblici, nominati dai rispettivi Ministri.

Articolo 16.

La impugnazione dinanzi alla Commissione centrale è proposta nel termine perentorio di giorni 30 da quello della data della lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, con la quale sia comunicata all'interessato la deliberazione dell'assemblea, o da quello della data della partecipazione ufficiale fattane al procuratore del Re.

La impugnazione è trasmessa con lettera raccomandata alla segreteria della Commissione centrale e la prova dell'avvenuta trasmissione non può essere data che mediante esibizione della ricevuta postale di raccomandazione.

Articolo 17.

Contro la deliberazione della Commissione centrale non è dato alcun mezzo di impugnazione né in via amministrativa né in

via giudiziaria, salvo il ricorso alle Sezioni unite della Corte di Cassazione del Regno, nei casi di incompetenza o eccesso di potere.

Articolo 18.

Le spese per il funzionamento della Commissione centrale sono proporzionalmente sostenute da tutti gli ordini professionali in ragione del numero iscritti.

L'ammontare delle spese vien determinato dalla Commissione centrale, la quale cura anche la ripartizione di esso tra i vari Consigli dell'ordine, a norma del comma precedente, e detta le modalità per il versamento della quota spettante a ciascun Consiglio dell'Ordine.

I Consigli dell'ordine possono stabilire nei propri regolamenti interni un apposito contributo speciale a carico di tutti gli iscritti per le spese di cui al presente articolo.

Articolo 19.

La Commissione centrale stabilirà con proprio regolamento interno le norme per il procedimento relativo ai ricorsi proposti dinanzi ad essa e per quanto occorra al suo funzionamento amministrativo e contabile.

Articolo 20.

La cancellazione dall'albo, oltre che a seguito di giudizio disciplinare, a norma dell'art. 37, n. 2, del presente regolamento, è pronunciata dal Consiglio dell'ordine, di ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero, nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisce impedimento all'iscrizione.

Articolo 21.

Nel caso di cancellazione, sarà data comunicazione del provvedimento all'interessato, il quale ha facoltà di reclamare all'assemblea generale dell'ordine ed alla Commissione centrale, in conformità dei precedenti articoli 10, 13 e 16.

Cessate le cause che hanno motivata la cancellazione dall'albo, l'interessato può fare domanda per esservi riamesso. Ove questa non sia accolta, egli potrà presentare ricorso in conformità dei suindicati articoli 10, 13 e 16.

Articolo 22.

Indipendentemente dalle iscrizioni o cancellazioni individuali, a norma degli articoli precedenti, il Consiglio dell'ordine, nel mese di gennaio di ogni anno, provvederà alla revisione dell'albo, portandovi le varianti che fossero necessarie. I provvedimenti adottati saranno comunicati agli interessati, i quali avranno diritto di reclamo in conformità dei precedenti articoli 10, 13 e 16.

Articolo 23.

L'Albo, stampato a cura e spese dell'ordine, è inviato alla Corte di appello, ai Tribunali, alle Preture, alla Prefettura ed alle Camere di Commercio, aventi sede nel distretto dell'ordine. Sarà pure rimesso ai Ministeri della giustizia e degli affari di culto, all'interno, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale e dell'istruzione, nonché alla Commissione centrale ed agli altri Consigli dell'ordine.

Potrà inoltre essere trasmesso a quegli Enti pubblici e privati che il Consiglio reputerà opportuno, e, dietro pagamento dovrà esserne rilasciata copia a chiunque ne faccia richiesta.

Agli uffici ed Enti cui deve essere obbligatoriamente trasmesso l'albo, a termini del presente articolo, saranno pure comunicati i provvedimenti individuali e definitivi di iscrizione e cancellazione dall'albo.

Articolo 24.

Non si può far parte che di un solo ordine di ingegneri e di architetti.

Chi si trova iscritto nell'ordine di una Provincia, può chiedere il trasferimento della iscrizione in quello di un'altra, presentando domanda corredata dai documenti stabiliti dall'art. 7 e da un certificato rilasciato dal presidente dell'ordine al quale il richiedente appartiene, da cui risulti:

- a) la data e le altre indicazioni della prima iscrizione;
- b) che l'istante è in regola col pagamento del contributo di cui all'art. 37 e, di quello stabilito a norma dell'art. 18.

Avvenuta la iscrizione nell'albo del nuovo ordine, il presidente di questo ne darà avviso al presidente dell'altro onde provveda alla cancellazione.

Articolo 25.

Il Consiglio dell'ordine rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione.
L'iscrizione in un albo ha effetto per tutto il territorio del Regno e delle Colonie.

CAPO II - DELL'ORDINE E DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Sezione I. - Dell'ordine.

Articolo 26.

La convocazione dell'ordine in adunanza generale è indetta dal presidente del Consiglio dell'ordine, mediante partecipazione a ciascun iscritto, con lettera raccomandata, della prima ed eventuale seconda convocazione. L'avviso conterrà l'ordine del giorno dell'adunanza.

La validità delle adunanze è data, in prima convocazione, dalla presenza della maggioranza assoluta degli iscritti; la seconda convocazione non potrà aver luogo prima del giorno successivo alla prima e sarà legale qualunque sia il numero degli intervenuti.

Articolo 27.

Le adunanze generali sono ordinarie e straordinarie.

Le adunanze ordinarie saranno convocate nel termine stabilito dall'art. 30 e provvederanno [... *omissis* - *abrogazione in base al DPR 8 luglio 2005, n. 169, art. 10...*] all'approvazione del conto consuntivo dell'anno decorso e del bilancio preventivo per l'anno venturo.

Si metteranno poi in discussione gli altri argomenti indicati nell'ordine del giorno.

Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il Consiglio ritiene conveniente convocarle o quando, da almeno un quinto degli iscritti, ne sia fatta richiesta scritta motivata.

Le adunanze saranno convocate con le modalità indicate nell'articolo precedente.

Articolo 28.

La presidenza delle adunanze sia ordinarie che straordinarie è tenuta dal presidente del Consiglio dell'ordine; in caso di assenza del presidente e, dove esista, del vice-presidente, il consigliere più anziano fra i presenti assume la presidenza. Le funzioni di segretario sono adempiute dal segretario del Consiglio dell'ordine o, in sua assenza, dal più giovane fra i consiglieri presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Ogni votazione è palese, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente o di almeno un decimo dei presenti, deliberi che abbia luogo per scrutinio segreto e salve le disposizioni dell'art. 33.

Sezione II. - Del Consiglio dell'ordine

Articolo 29.

Ciascun ordine degli ingegneri e degli architetti è retto dal Consiglio.

Articoli 30 - 34.

[*omissis*]

Articolo 35.

Il Consiglio elegge annualmente nel suo seno il presidente, il segretario, il cassiere economo; può anche eleggere un vice-presidente.

Articolo 36.

Il Consiglio si aduna ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due membri del Consiglio.

Articolo 37.

Il Consiglio dell'ordine, oltre alle funzioni attribuitegli dal presente regolamento o da altre disposizioni legislative o regolamentari:

- 1) vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza;
- 2) prende provvedimenti disciplinari;
- 3) cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere e di architetto e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all'autorità giudiziaria;
- 4) determina il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell'ordine, ed, eventualmente, per il funzionamento della Commissione centrale, nonché le modalità del pagamento del contributo;
- 5) compila ogni triennio la tariffa professionale, la quale, in mancanza di speciali accordi, s'intende accettata dalle parti ed ha valore per tutte le prestazioni degli iscritti nell'ordine;
- 6) dà i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alle professioni di ingegnere e di architetto.

Articolo 38.

Il presidente del Consiglio dell'ordine rappresenta legalmente l'ordine ed il Consiglio stesso.

In caso di assenza del presidente, e, dove esista, del vicepresidente, il consigliere più anziano ne fa le veci.

Articolo 39.

Il segretario riceve le domande d'iscrizione nell'albo, annotandole in apposito registro e rilasciando ricevuta ai richiedenti; stende le deliberazioni consiliari, eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari, che saranno compilate dai relatori; tiene i registri prescritti dal Consiglio, cura la corrispondenza; autentica le copie delle deliberazioni dell'ordine e del Consiglio; ha in consegna l'archivio e la biblioteca.

In mancanza del segretario, il consigliere meno anziano ne fa le veci.

Articolo 40.

Il tesoriere-economista è responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell'ordine; riscuote il contributo; paga i mandati firmati dal presidente e controfirmati dal segretario.

Deve tenere i seguenti registri:

- a) registro a madre e figlia per le somme riscosse;
- b) registro contabile di entrata e uscita;
- c) registro dei mandati di pagamento;
- d) inventario del patrimonio dell'ordine.

In caso di bisogno improrogabile, il presidente designa un consigliere per sostituire il tesoriere-economista.

Articolo 41.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre adunanze consecutive, è considerato dimissionario. Il Consiglio dell'ordine provvede alla sua surrogazione sino alla convocazione dell'assemblea generale ordinaria.

Articolo 42.

Il Consiglio dell'ordine può disciplinare con regolamenti interni l'esercizio delle sue attribuzioni.

CAPO III - DEI GIUDIZI DISCIPLINARI.

Articolo 43.

Il Consiglio dell'ordine è chiamato a reprimere, d'ufficio o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del Pubblico Ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della loro professione.

Articolo 44.

Il presidente assumendo le informazioni che stimerà opportune, verifica i fatti che formano oggetto dell'imputazione. Udito l'incolpato, su rapporto del presidente, il Consiglio decide se vi sia motivo a giudizio disciplinare.

In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, e, a mezzo di ufficiale giudiziario, fa citare l'incolpato a comparire dinanzi al Consiglio dell'ordine, in un termine non minore di giorni 15 per essere sentito e per presentare eventualmente documenti a suo discarico.

Nel giorno indicato ha luogo la discussione, in seguito alla quale, uditi il relatore e l'incolpato, il Consiglio prende le sue deliberazioni.

Ove l'incolpato non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procederà in sua assenza.

Articolo 45.

Le pene disciplinari, che il Consiglio può pronunziare contro gli iscritti nell'albo sono:

- 1) l'avvertimento;
- 2) la censura;
- 3) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi;
- 4) la cancellazione dall'albo.

L'avvertimento consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi.

Esso è dato con lettere del presidente per delega del Consiglio.

La censura è una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso.

La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

Articolo 46.

Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Consiglio, a seconda delle circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione; quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.

Oualora si tratti di condanna che impedirebbe la iscrizione nell'albo giusta l'art. 7 del presente regolamento in relazione all'art. 28, parte prima, della legge 8 giugno 1874, n. 1938. è sempre ordinata la cancellazione dall'albo, a norma del precedente art. 20.

Articolo 47.

Chi sia stato cancellato dall'albo, in seguito a giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda.

- a) nel caso preveduto dall'art. 46, quando abbia ottenuta la riabilitazione giusta le norme del Codice di procedura penale;
- b) negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo.

La domanda deve essere corredata dalle prove giustificative ed, ove non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità degli articoli 10, 13 e 16 del presente regolamento.

Articolo 48.

Le deliberazioni del Consiglio in materia disciplinare possono essere impugnate dall'incolpato innanzi all'assemblea generale nel termine di giorni 15 dall'avvenuta notificazione.

Possono inoltre essere impugnate innanzi alla stessa assemblea generale dal procuratore del Re nel termine di giorni 10 dalla comunicazione ufficiale che gliene è fatta dal segretario del Consiglio dell'ordine entro 5 giorni.

Contro le deliberazioni dell'assemblea generale è dato ricorso alla Commissione centrale sia all'interessato che al procuratore del Re, in conformità degli articoli 13 e 16 del presente regolamento.

Articolo 49.

L'incolpato che sia membro del Consiglio dell'ordine, è soggetto alla giurisdizione disciplinare del Consiglio dell'ordine viciniore, da determinarsi, in caso di contestazione, dal primo presidente della Corte di appello.

Le impugnative contro le deliberazioni del detto Consiglio sono presentate all'assemblea generale dell'ordine cui appartiene lo stesso Consiglio.

Contro la deliberazione del Consiglio è ammesso ricorso alla Commissione centrale in conformità degli articoli 13 e 16 del presente regolamento.

Articolo 50.

Il rifiuto del pagamento del contributo di cui all'art. 37, ed, eventualmente, all'articolo 18, dà luogo a giudizio disciplinare.

CAPO IV - DELL'OGGETTO E DEI LIMITI DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE E DI ARCHITETTO.

Articolo 51.

Sono di spettanza della professione di ingegnere, il progetto, la condotta e la stima di lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazioni, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.

Articolo 52.

Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.

Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 29 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto: ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.

Articolo 53.

Le disposizioni dei precedenti articoli 51, 52 valgono ai fini della delimitazione delle professioni d'ingegnere e di architetto e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività professionale di determinate categorie di tecnici specializzati, né le disposizioni che saranno date coi regolamenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 24 giugno 1923, n. 1935.

Articolo 54.

Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea d'ingegnere presso gli Istituti d'istruzione superiore indicati nell'articolo I della legge 24 giugno 1923, n. 1395, entro il 31 dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'art. 6 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909, sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell'art. 52 del presente regolamento.

Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea d'ingegnere-architetto presso gli istituti d'istruzione superiore indicati nell'art. 1 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, entro il 31 dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'art. 6 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909, sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell'art. 51 del presente regolamento, eccettuate le applicazioni industriali.

La presente disposizione è applicabile anche a coloro che abbiano conseguito il diploma di architetto civile nei termini suddetti, ad eccezione però di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche.

Articolo 55.

[abrogato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, art. 7]

Articolo 56.

Le perizie e gli incarichi di cui all'art. 4 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, possono essere affidati a persone non iscritte nell'albo soltanto quando si verifichi una delle seguenti circostanze:

- a) che si tratti di casi di speciale importanza i quali richiedano l'opera di un luminare della scienza o di un tecnico di fama singolare, non iscritto nell'albo;
- b) che si tratti di semplici applicazioni della tecnica, non richiedenti speciale preparazione scientifica o che non vi siano nella località professionisti iscritti nell'albo, ai quali affidare la perizia o l'incarico.

CAPO V - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 57

Gli ordini degli ingegneri e degli architetti ed i rispettivi Consigli sono posti sotto l'alta vigilanza del Ministero della giustizia e degli affari di culto, il quale la esercita direttamente ovvero per il tramite di procuratori generali presso le Corti di appello e dei procuratori del Re.

Il Ministro per la giustizia vigila alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari ed all'uopo può fare, direttamente ovvero a mezzo dei suddetti magistrati, le opportune richieste ai singoli ordini ed ai rispettivi Consigli.

Il Ministro per la giustizia sentito il parere del Consiglio di Stato, può sciogliere il Consiglio dell'ordine, ove questo, chiamato alla osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista a violarli o a non adempierli, ovvero per altri gravi motivi.

In tal caso, le attribuzioni del Consiglio sono esercitate dal presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato, il quale, nel termine di tre mesi, deve convocare l'assemblea generale dell'ordine per l'elezione del Consiglio.

Qualora il Consiglio dell'ordine, per qualsiasi motivo, cessasse di funzionare, il presidente del Tribunale provvede alla temporanea conservazione dell'archivio e dell'attività patrimoniale dell'ordine stesso e riferisce al Ministero della giustizia per gli opportuni provvedimenti.

Articolo 58.

Quando nel presente regolamento si fa menzione di un'autorità giudiziaria, s'intende quella che ha giurisdizione nel capoluogo dell'ordine.

Le Sezioni distaccate delle Corti di appello, hanno le stesse attribuzioni delle Corti d'Appello. giusta l'art. 48 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2786.

CAPO VI - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE.

Articolo 59.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, nel capoluogo di ogni provincia il primo presidente della Corte d'Appello, o nelle province che non sono sede di Corte d'Appello, il presidente del Tribunale invita, con i mezzi di pubblicità che ritiene più convenienti, coloro che hanno conseguito il diploma di ingegnere e di architetto dagli istituti indicati nell'art. 1 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, o si trovino nelle condizioni stabilite dagli articoli 3, 8, 9 e 10 della legge stessa, o dall'art. 74 del presente regolamento a presentare domanda redatta nel modo indicato dall'art. 7 del presente regolamento e munita dei documenti ivi stabiliti e di quegli altri che il richiedente stimi opportuni.

Articolo 60.

I diplomi menzionati nell'art. 1 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, costituiscono, agli effetti dell'iscrizione, il titolo di cui all'art. 7, lettera e) per coloro che li hanno conseguiti entro il 31 dicembre 1924, a termini dell'art. 31 del R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585, ovvero li conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

Articolo 61.

Il grado accademico di ingegnere o di architetto, conferito prima della pubblicazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395, indipendentemente da ogni esame, in seguito a giudizio tecnico su pubblicazioni o su lavori, è considerato equipollente, agli effetti della legge predetta e del presente regolamento, al grado conferito da uno degli istituti indicati nell'art. 1 della legge medesima, in base agli esami dalle norme sull'istruzione superiore.

Articolo 62.

Gli ingegneri ed architetti che siano impiegati di una pubblica amministrazione dello Stato, delle province o dei comuni, e che si trovino iscritti nell'albo degli ingegneri e degli architetti, sono soggetti alla disciplina dell'ordine per quanto riguarda l'eventuale esercizio della libera professione.

I predetti ingegneri ed architetti non possono esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità preveduta da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitoli.

Per l'esercizio della libera professione è in ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi gerarchici nei modi stabiliti dagli ordinamenti dell'amministrazione da cui il funzionario dipende.

Articolo 63

Per i funzionari delle pubbliche amministrazioni l'iscrizione nell'albo non può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.

Articolo 64.

[omissis]

Articolo 65.

Coloro che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 1, 3 e 8 della legge 24 giugno 1923, n. 1395. devono presentare la domanda nella cancelleria della Corte o del Tribunale nel termine di tre mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 59, se risiedono nel Regno, e di sei mesi, se risiedono all'estero.

Il termine è di sei mesi a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento per coloro che domandano la iscrizione a norme dell'art. 9 della legge suddetta.

Articolo 66.

Il primo presidente della Corte o il Presidente del Tribunale, scaduto il termine rispettivamente di tre o di sei mesi, indicato nell'art. 65, comma primo, e prese in esame le domande presentate, decide sulle stesse, accordando o negando l'iscrizione.

Contro tale decisione non è ammessa impugnazione, ma l'interessato può rinnovare la domanda d'iscrizione al Consiglio dell'ordine, non appena costituito.

L'interessato ed il procuratore del Re hanno diritto d'impugnare la decisione del Consiglio giusta le disposizioni dell'art. 10, del presente regolamento, riservato sempre il ricorso alla Commissione centrale, a norma degli articoli 13 e 16.

Articoli 67 - 73.

[omissis]

Articolo 74.

Gli albi degli ingegneri ed architetti dei territori indicati nel precedente art. 73 comprenderanno uno speciale elenco supplementare e transitorio, nel quale saranno iscritti i geometri civili autorizzati delle nuove province, i quali comprovino di avere superato l'esame della sezione geodetica di una scuola politecnico della cessata monarchia austro-ungarica prima del 31 dicembre 1913 e di possedere, alla data del 24 giugno 1923, l'autorizzazione, di cui all'ordinanza 7 maggio 1913 B.L.I., n. 77.

Gli interessati, entro il termine perentorio di mesi tre dalla pubblicazione del presente regolamento, dovranno presentare domanda a norma degli articoli 59 e 65.

Coloro che sono compresi nell'elenco di cui sopra, pur conservando il titolo di geometra civile, hanno gli stessi diritti degli ingegneri iscritti negli albi, ad eccezione di quanto riguarda l'esercizio professionale, il quale ha per oggetto le mansioni di spettanza del perito agrimensore (geometra) nonché, a mente del prg. 5 della predetta ordinanza 6 maggio 1913, la esecuzione di progetti e misurazioni planimetriche di ogni specie nel campo geodetico ed, in particolare, la compilazione di piani di situazione e di livello, di piani di divisione di terreni, di piani di commassazione e arrotondamento; le demarcazioni di confini, regolazioni di confini e altimetrie, la compilazione e l'esecuzione di tutti i lavori cartografici e fotogrammetrici, la revisione dei piani e dei calcoli geometrici e geodetici ed il rilascio di autenticazioni su quanto sopra.